



C.R.U.C.

CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO CAGLIARI

Verbale del 19 marzo 2014

Assemblea straordinaria dei soci



Il giorno 19 marzo 2014, alle 16 in seconda convocazione nell'aula formazione - ingresso 5 - piano terra - via san Giorgio 12 - Cagliari, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci del Circolo per discutere e approvare il seguente ordine del giorno:

- A] Approvazione modifiche Statuto per adeguamento legge 383/2000 e registrazione ministeriale "Associazione di promozione sociale";**
- B] Varie ed eventuali.**

Il presidente Stefano Cocumelli, constatata la presenza del numero legale dei presenti prevista dallo Statuto del Circolo, dichiara aperta la seduta. Funge da presidente il signor Sergio Matta e da segretario il signor Giacomo Fallo.

A. Approvazione modifiche Statuto per adeguamento legge 383/2000 e registrazione ministeriale "Associazione di promozione sociale"

Il presidente, nella sua qualità di delegato del Circolo per i rapporti con l'Anciu, illustra le motivazioni che hanno portato a proporre le modifiche statutarie, poche ma essenziali, per essere in regola con lo statuto nazionale Anciu e con la Legge 383/2000, norma che disciplina le associazioni di promozione sociale, e quindi permettere l'iscrizione del Cruc all'albo delle Aps (Associazione di promozione sociale) e delle Asd (Associazione sportiva dilettantistica). Le modifiche sostanziali riguardano gli Art. 1,3,4,10,17 e 20 dello statuto. Ai soci sono state rese note le modifiche proposte come previsto dall'Art. 7 dello statuto.

Il presidente da lettura delle proposte di modifica articolo per articolo. Alla lettura fa seguito un dibattito sulle modifiche proposte.

Il presidente alla fine della discussione sottopone ai voti dell'Assemblea l'approvazione delle modifiche proposte. L'Assemblea dei presenti all'unanimità vota e approva le modifiche allo statuto. Il presidente preso atto della votazione, in mancanza di riserve scritte, comunica ai presenti l'approvazione delle modifiche statutarie che saranno rese note a tutti gli associati secondo quanto previsto dall'Art.7 dello statuto.

Sono parti integranti del presente verbale, la convocazione, le proposte di modifica e le modifiche statutarie approvate.

Il presente verbale e lo statuto modificato sarà portato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

B. Varie ed eventuali

Il presidente constata che non ci sono interventi da parte dell'assemblea.

La seduta si chiude alle ore 16.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario
Giacomo Fallo

Il presidente
Sergio Matta



C.R.U.C.

CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO CAGLIARI

STATUTO

DENOMINAZIONE

ART. 1

È costituita una Associazione denominata "CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITÀ DI CAGLIARI", in sigla C.R.U.C. a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, dell'art. 11 della Legge 300, della Legge 7 Dicembre 2000 n. 383, dell'art. 3 comma 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari (emanato con D.R. 27/03/2012). Essa è disciplinata dal presente statuto. Assume la veste di Asd (Associazione sportiva dilettantistica) e Aps (Associazione di promozione sociale).

SEDE E DURATA

ART. 2

L'Associazione ha sede in Cagliari, via Università n. 40, presso l'Università degli Studi di Cagliari. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E SCOPI

ART. 3

L'Associazione "Circolo Ricreativo Università di Cagliari" è apolitica e non ha fini di lucro e si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione in ogni sua forma, del tempo libero, sviluppando e arricchendo la loro personalità.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, come sopra individuato, l'associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che permettano di valorizzare il tempo libero; l'associazione favorisce i soci nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale del circolo; potrà altresì promuovere le iniziative che riterrà opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo.

L'Associazione può aderire ad associazioni e federazioni nazionali e regionali di secondo livello.

L'Associazione potrà anche prestare o avvalersi della collaborazione di altri enti o associazioni pubblici o privati per la realizzazione di iniziative conformi al proprio scopo e potrà eventualmente aderire ad altre organizzazioni presenti sul territorio delle quali condivide le finalità, previa delibera del Consiglio Direttivo, secondo i modi e i termini previsti dal presente statuto. L'Associazione è affiliata annualmente ad "Associazione di Promozione Sociale" iscritta nel registro nazionale del Ministero.

L'Associazione opera in collegamento con l'Università e con le strutture sindacali dell'Azienda.

L'Associazione in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni speciali e/o gruppi di interesse. E' previsto un regolamento di applicazione dello statuto e regolamenti interni.

SOCI

ART. 4

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e/o part-time ed a tempo determinato relativamente al periodo di servizio e con contratto sottoscritto con l'Università degli Studi di Cagliari, compreso il personale universitario in quiescenza, i loro familiari e, chiunque, sia cittadino italiano che straniero, intenda iscriversi all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, autonomamente o su proposta motivata dei Soci, può nominare soci i dipendenti in servizio di Enti che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con l'Università di Cagliari. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci coloro che, per cariche rivestite e per compiti di particolare rilevanza assolti, abbiano reso importanti servizi a favore del Circolo.

I Soci si dividono:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Onorari: coloro che per la loro personalità e per il loro impegno all'interno della stessa, hanno contribuito in modo rilevante alla crescita e alla valorizzazione delle attività e degli scopi associativi;
- Soci Ordinari: tutti gli iscritti ammessi a frequentare l'associazione;



La presente differenziazione si intende dettata a soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di Soci rispetto ad un'altra.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

In particolare ogni socio può:

- frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività della associazione;
- partecipare alle manifestazioni da essa promosse e fruire di tutti i servizi dalla stessa forniti.

L'iscrizione all'Associazione comporta:

- l'assunzione della qualifica di socio;
- l'incondizionata accettazione dello statuto, del regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
- il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare la quota annuale di partecipazione stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci, da effettuarsi in una unica soluzione o con trattenute mensili sulla busta paga pari a 1/12 della quota annuale.

Tutti i soci hanno pertanto diritto a frequentare i locali del circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal circolo stesso.

Possono altresì partecipare alle attività Cruc i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche la associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità la stessa.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del Dpr n° 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

La quota sociale non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Fermi restando i predetti diritti e doveri i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, del regolamento di attuazione e per l'elezione degli Organi del circolo come da regolamento di attuazione. Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci che hanno presentato regolare richiesta di candidatura ufficiale al Consiglio Direttivo, come da regolamento.

ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 5

La qualifica di socio si assume previ accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente subordinando il versamento della quota associativa.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente del Circolo;
- b) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
- c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- d) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Università. La cessazione con diritto di pensione non fa perdere la qualifica di Socio.

La perdita della qualifica di socio fa decadere immediatamente da ogni carica sociale.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo di mancata accettazione della qualifica di socio o contro i provvedimenti di cui alla lettera b) e c), l'interessato può, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, fare ricorso al Collegio dei Proibiviri che sarà tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La sospensione o l'espulsione del socio non dà luogo, in ogni caso, alla restituzione né della quota associativa, né delle quote versate per la iscrizione alle sezioni.

A seguito della eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro il mese di dicembre di ogni anno alla revisione della lista dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Collegio dei Proibiviri.

ASSEMBLEA

ART. 7

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa periodica.

Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2532, secondo comma del codice civile.

Non è ammessa delega.

L'assemblea si riunisce, di norma, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'ora, e il luogo dell'adunanza, è effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante:

- a) affissione nella sede sociale di un avviso
- b) comunicazione scritta o utilizzo di varie forme di trasmissione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dal numero di soci prevista dal regolamento.

L'assemblea nomina il Presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un Segretario, scelto tra i soci. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità dell'assemblea, regola il diritto di intervento, di voto e proclama il risultato della votazione. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 8

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione il numero di associati previsto dal codice civile e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio preventivo e consuntivo;
- approva e modifica i regolamenti dell'associazione;
- delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 9

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando interviene in prima convocazione il numero dei soci previsto dal codice civile e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) sul trasferimento di sede dell'associazione;
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

Per la validità della delibera di cui al precedente punto b) occorre la presenza del numero dei soci previsto dal codice civile ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da nove componenti, eletti a norma di regolamento.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi soci membri, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente e l'Economo. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i soci, su proposta del Presidente. Nell'ipotesi di perdita della qualifica di socio, di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sostituzione con il più votato tra i non eletti. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al consigliere sostituito. Nel caso che le sostituzioni costituissero la metà del Consiglio Direttivo, questi si intende decaduto. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica per tre anni, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dal regolamento, e sono rieleggibili. I

consiglieri che non intervengono, senza valido e giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio, decadono dalla carica; la decadenza viene proposta dal Presidente al Consiglio Direttivo e portata a ratifica al Collegio dei Probiviri e dichiarata dallo stesso.

Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività da loro svolta a favore dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per deliberare su tutti gli atti di gestione ordinaria, od ogni qualvolta richiesto da almeno tre Consiglieri o dai Revisori per casi di comprovata urgenza.

Con avviso da inviare a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima della seduta, deve contenere specificati gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Decano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente che presiede la seduta del Consiglio Direttivo. Le delibere hanno valore esecutivo immediato; il verbale delle delibere adottate è portato a ratifica nella seduta successiva del Consiglio Direttivo.

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare delibera:

- a) la redazione dei bilanci o rendiconti e la loro presentazione all'assemblea;
- b) formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- c) la predisposizione del regolamento di applicazione dello statuto e le modifiche di esso, i regolamenti interni, sottoponendoli alla approvazione dell'assemblea;
- d) la fissazione delle quote associative annuali;
- e) l'accettazione per l'ammissione di nuovi soci; adotta misure disciplinari nei confronti dei soci;
- f) la approvazione di costituzione delle sezioni e/o gruppi di interesse, la ratifica della nomina dei responsabili; stabilisce l'eventuale quote di partecipazione alle sezioni e/o gruppi;
- g) stabilisce forme e modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale, anche attraverso la collaborazione con Associazioni e Circoli aziendali di lavoratori;
- h) su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte della proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti di delega.

IL PRESIDENTE

ART. 12

Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, il Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi al Vice Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei riguardi dei soci e dei terzi.

È coadiuvato per la parte amministrativa e finanziaria dall'Economo.

Può in casi di urgenza, sentito il Vice Presidente e l'Economo, assumere opportuni provvedimenti, anche di normale competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso nella riunione successiva. La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati, che hanno il potere di firma nei limiti della delega conferita dal Consiglio Direttivo.

ECONOMO CONSIGLIERE

ART. 13

L'Economo consigliere provvede alla gestione finanziaria ed inventariale dell'associazione, controfirmando i documenti relativi con firma abbinata del Presidente. Tiene aggiornati i libri contabili previsti e predisporre i documenti necessari al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

IL SEGRETARIO

ART. 14

Il Segretario attende alle funzioni amministrative dell'Associazione. Aggiorna il libro Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila tutti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Firma la corrispondenza non dispositiva e collabora alle attività dell'associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 15

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti composto da Tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci come da regolamento. I revisori devono:

- a) vigilare sull'amministrazione dell'associazione;
- b) redigere e approvare una relazione al bilancio o rendiconto annuale;
- c) verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili e immobili.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica Tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per le sostituzioni valgono le stesse modalità inerenti al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti, sentito il Presidente, convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 16

Le controversie dell'Associazione di cui all'art. 19 sono affidate ad un Collegio di Probiviri composto da Tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i soci come da regolamento.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per le sostituzioni dei membri del Collegio valgono le stesse modalità inerenti al Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplenti e sono inoppugnabili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17

L'Associazione dispone di un fondo comune costituito dai beni immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservare il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dalle quote sociali;
- b) da corrispettivi derivanti dai soci per attività istituzionali;
- c) dai proventi delle gestioni accessorie;
- d) da obbligazioni, lasciti, ed elargizioni di Enti o Privati;
- e) da contributi pubblici e/o privati;
- f) da redditi patrimoniali;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione a altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 18

L'esercizio finanziario si apre il 1 Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà il Bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea, rispettivamente entro il 30 Aprile e il 31 Dicembre.

Il Bilancio annuale deve fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione e deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea in modo che ogni associato ne possa prendere visione.

CONTROVERSIE

ART. 19

In caso di controversia fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente all'atto costitutivo o al presente statuto, sarà competente il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 16, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che le controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. Della decisione verrà stilato apposito verbale.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 20


Per ogni richiesta di carattere contrattuale il Consiglio Direttivo propone al sindacato aziendale una piattaforma esplicativa delle esigenze dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni vigenti in materia.

Il presente statuto, approvato in data 19/03/2014 dall'Assemblea straordinaria dei Soci, integra la normativa di riferimento in materia di associazionismo e riordina le precedenti versioni approvate dall'Assemblea dei Soci in data 28/04/1995, 27/04/2001, 20/10/2004, 20/04/2011, 18/03/2013.

Le modifiche approvate in data 19/03/2014 non hanno modificato lo scopo sociale che è rimasto immutato rispetto all'atto costitutivo del 26/06/1978.





MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for payment recipient]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegation]

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO M o F; COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA; SESSO M o F; COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE; PROV.; CODICE FISCALE

6. UFFICIO O ENTE; 7. COD. TERRITORIALE (*); 8. CONTENZIOSO; 9. CAUSALE; 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

11. CODICE TRIBUTO; 12. DESCRIZIONE (*); 13. IMPORTO; 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

[Empty box for total amount in letters]

Table with columns: DATA (giorno, mese, anno), CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (AZIENDA, CAB/SPORTELLI)

Stamp: Banca di Credito Sarda S.p.A., 02 APR. 2014, Fil. di Cagliari 05 - 9358, firma